



COMUNE DI PALU' DEL FERSINA GAMOA' VA PALAI EN BERSNTOL PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

IN GESTIONE ASSOCIATA CON
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME -
COMUNE DI FIEROZZO - COMUNE DI FRASSILONGO - COMUNE DI
VIGNOLA FALESINA

DELIBERAZIONE N. 024 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di convocazione ordinaria

Seduta Pubblica

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE
ALLA DATA DEL 31/12/2017 EX ART. 7 COMMA 11 DELLA L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 20
DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100.**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **VENTI** del mese di **DICEMBRE**, alle ore 20.00 nella Sala delle adunanze sita a Palù del Fersina, località Lenzi n.42, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

- 1 - MOLTRER STEFANO - SINDACO
2 - BATTISTI LUCIA
3 - BOCHER ROBERTO
4 - GROFF LORENZA
5 - MOAR DIEGO
6 - MOAR FRANCO
7 - NIEDERSTATTER HELMA
8 - PETRI ANNAMARIA
9 - PETRI MANUEL
10 - PETRI ANDERLE INGRID
11 - TASSAINER ERICO
12 - TOLLER MAURO

assente giustificato

Assiste il Vicesegretario: F.to dott. Battisti Oliviero.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Moltrer Stefano, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al punto 7 dell'ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (ART. 79 D.P.Reg.01.12.2005 n. 3/L)

Certifico io sottoscritto Vicesegretario che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 24/12/2018 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO
F.to dott. Battisti Oliviero

Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 20 dicembre 2018

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE ALLA DATA DEL 31/12/2017 EX ART. 7 COMMA 11 DELLA L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ricordato che nel corso degli ultimi anni il tema della razionalizzazione delle partecipazioni societarie è già stato oggetto di disamina da parte del Consiglio comunale;

ricordato inoltre che:

- l'art. 3, comma 27 della Legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008) vietava alle Amministrazioni pubbliche di costituire “società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali” nonché di assumere o mantenere direttamente partecipazioni anche di minoranza in tali società; con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 18.11.2010, il Comune di Pergine Valsugana ha effettuato una prima ricognizione delle proprie partecipazioni;
- la legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha previsto l'elaborazione e l'attuazione di un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute; il citato piano, adottato con decreto sindacale n. 3 del 31 marzo 2015, conteneva l'indicazione di sciogliere la società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l., di sciogliere e liquidare la società Golf Valsugana S.r.l. e di cedere la partecipazione nella società Nuova Panarotta S.p.a.;

Con atto Sindacale del 30.03.2015 n. 992, il Comune di Palù del Fersina ha adottato il proprio Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, corredata della relazione tecnica contenente gli elementi di valutazione. Piano e relazione, come previsto dalla legge, sono stati pubblicati sul sito web istituzionale.

Con delibera del Consiglio comunale n. n. 17 del 25.03.2015 si è:

-acquistato n. 1000 azioni della Soc. Trentino Mobilità S.p.a. con sede in Trento, a fronte di una spesa totale di € 5.000,00.- in modo da consentire la partecipazione del Comune di Palù del Fersina alla società in parola.

-dato atto che il servizio pubblico di parcheggio viene riconosciuto quale servizio pubblico locale e che pertanto l'acquisto di azioni di cui trattasi è consentito dalla vigente normativa in materia.

Nel Piano di Razionalizzazione del 2015 si è indicato il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società: AMNU S.p.a., Informatica Trentina S.p.a., Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., Nuova Panarotta S.p.a, Macello Pubblico Alta Valsugana srl.

In data 01.04.2016, in adempimento alle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 612 della L. 190/2014, l'aggiornamento del Piano di Razionalizzazione, pubblicati sul sito web istituzionale, conteneva di contro l'indicazione di sciogliere la società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l., e di cedere la partecipazione nella società Nuova Panarotta S.p.a.

successivamente, per quanto riguarda la società Nuova Panarotta S.p.a., i soci in assemblea straordinaria del 29 gennaio 2016 hanno deliberato l'azzeramento del capitale sociale e versamento a fondo perduto da parte di Trentino Sviluppo S.p.a., attraverso questa operazione il Comune è fuoriuscito dalla condizione di socio nella Nuova Panarotta S.p.a.

l'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato una ricognizione “straordinaria” ed

“immediata” delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione. Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. La Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata dall’art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, effettuino in via straordinaria, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 18, comma 3 bis 1, della Legge Provinciale n. 1 del 2005, individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate.

Con deliberazione n. 28 del 27.09.2017 il Consiglio comunale di Palù del Fersina ha approvato la revisione straordinaria di tutte le proprie partecipazioni alla data del 31 dicembre 2016, stabilendo il mantenimento:

- delle partecipazioni dirette nelle seguenti società: AMNU S.p.a., Trentino Mobilità S.p.a., Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., Informatica Trentina S.p.a.;
- delle partecipazioni indirette nelle seguenti società: Centro Servizi Condivisi Soc. Consortile a.r.l.;

La revisione straordinaria conteneva inoltre l’indicazione di:

- dismettere, il servizio pubblico di macellazione a far data dal 01.01.2018;
- procedere alla liquidazione della società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l., che dovrà essere effettuata entro il 31.12.2018, incaricando l’Amministratore Unico di procedere in tale senso;

si è provveduto, come previsto dalla legge, a trasmettere la revisione straordinaria alla Corte dei Conti – Servizio di controllo per il Trentino Alto Adige ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, tramite il completamento dell’inserimento dei dati e del provvedimento di revisione nell’applicativo dallo stesso predisposto;

la delibera di approvazione della revisione straordinaria è stata pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente/Enti controllati/Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate;

In data 28 novembre 2017 l’assemblea dei soci della società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. ha nominato il liquidatore nella persona del Sig. Moltrer Stefano, determinando i criteri di liquidazione;

considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”), nonché quanto disposto – ai fini dell’adeguamento dell’ordinamento locale alla normativa suddetta – dall’art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;

atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - α) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - β) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - χ) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del

decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

δ) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

ε) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4 c. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 c. 7);

tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 c. 1 della L.P. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Palù del Fersina e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

dato atto che l'articolo 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 impone ora alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il comma 3 dello stesso articolo prevede che sia il provvedimento che il piano di razionalizzazione siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno.

rilevato che nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. Nello specifico, per ciò che concerne la tematica oggetto della presente analisi, la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, procedano alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 18, comma 3 bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005 e dall'articolo 24, comma 4 della legge provinciale n. 27 del 2010, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017;

tenuto conto che, ai sensi dell'art. 18 c. 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili

agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010;

premesso altresì che a norma delle definizioni sopra richiamate, il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni adottato a norma dell'art. 20 del testo unico ha oggetto solamente le partecipazioni – dirette ed indirette – in Enti di tipo societario e restano pertanto escluse dall'ambito della cognizione di cui al presente provvedimento le partecipazioni del Comune di Palù del Fersina in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria;

considerato che, in ottemperanza e nel rispetto delle citate disposizioni, si è provveduto ad un'analisi puntuale delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Palù del Fersina al 31 dicembre 2017, i cui risultati sono contenuti nel documento (relazione) "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2017 dal Comune di Palù del Fersina" allegato alla presente deliberazione, nella quale sono altresì indicate le partecipazioni da dismettere, nonché le misure e le azioni proposte con riferimento a ciascuna società in cui il Comune di Palù del Fersina detiene partecipazioni;

ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2017 dal Comune di Palù del Fersina", nei termini specificatamente indicati nelle schede indicate alla presente deliberazione (allegato A);

visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti in data 13.12.2018, registrato al protocollo comunale n. 3211 di data 13.12.2018 ai sensi dell'articolo 239 comma 1 lettera b) n. 3) del D.Lgs. 267/2000;

Visto che:

- in data 20.7.2016 è stata stipulata tra i Comuni di Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme e Vignola Falesina la convenzione per la gestione associata delle attività e i compiti ai sensi dell'art. 9-bis della L.P. 3/2006 e ss.mm.
- l'art. 5 della convenzione citata prevede che "*I Comuni aderenti alla presente convenzione designano il Comune di Pergine Valsugana quale comune capofila della gestione associata. La natura dirigenziale della struttura organizzativa del Comune di Pergine si estende a tutta la gestione associata, anche con riguardo alle competenze gestionali affidate ai*

Dirigenti.

I responsabili dei servizi della gestione associata sono pertanto i dirigenti incaricati alla preposizione delle strutture organizzative di primo livello. Compete al Sindaco di Pergine la nomina dei responsabili delle strutture organizzative di primo e di secondo livello e delle Posizioni organizzative di Alta Specializzazione, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci.”;

- la Conferenza dei Sindaci nella seduta di data 28.11.2016 d'intesa ha individuato, per i servizi in gestione associata con decorrenza dal 01.01.2017, i responsabili dei servizi per la gestione associata;

considerato che il progetto organizzativo della gestione associata prevede che ci siano due figure di Vicesegretario nei Comuni associati, cui risulta opportuno e funzionale, al fine di una loro maggiore responsabilizzazione e nell'ottica di garantire il buon andamento e la speditezza dell'azione amministrativa, delegare determinati atti;

Considerata la competenza trasversale delle figure dei Vicesegretari ad esaurimento;

visto che la materia oggetto della presente determinazione è di competenza della Direzione Generale del Comune di Pergine Valsugana;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- il Dirigente della Direzione Generale, Giuseppe Dolzani, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa;

visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 5 dd. 15.03.2001 e ss.mm.;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 27.12.2017 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2018 – 2020 e del Documento unico di Programmazione (DUP) 2018 – 2020;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 08.01.2018 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2018 – 2020, parte finanziaria e obiettivi gestionali da assegnare per l'anno 2018;

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

Con voti n. 11 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Sindaco con l'assistenza degli Scrutatori nominati ad inizio seduta, il Consiglio Comunale

D E L I B E R A

1. di approvare la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Palù del Fersina alla data del 31 dicembre 2017, contenuta nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di comunicare l'esito della razionalizzazione periodica di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 20 del decreto correttivo;

3. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, c. 3, del T.U.S.P.;
4. di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'Albo telematico, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;
- c) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso Amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to STEFANO MOLTRER

IL VICESEGRETARIO

F.to dott. OLIVIERO BATTISTI

Ai sensi dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04.01.2019, a seguito di pubblicazione all'albo comunale per dieci giorni consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

Addì, 04.01.2019

IL VICESEGRETARIO

F.to dott. OLIVIERO BATTISTI

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì,

IL VICESEGRETARIO

dott. OLIVIERO BATTISTI
